

## **Art. 94 ter**

### **Accordi economici e svincolo per morosità per i calciatori dei Campionati Nazionali della L.N.D. e accordi economici per gli allenatori di società della L.N.D.**

1. Per i calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. è esclusa, come per tutti i calciatori/calciatrici “non professionisti”, ogni forma di lavoro autonomo o subordinato.
2. Gli stessi devono tuttavia sottoscrivere, su apposito modulo accordi economici annuali – fatta eccezione per quanto disposto al successivo punto 7 – relativi alle loro prestazioni sportive concernenti la determinazione della indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e le voci premiali come previste dalle norme che seguono. Tali accordi potranno anche prevedere, in via alternativa e non concorrente, l'erogazione di una somma lorda annuale, da corrispondersi in dieci rate mensili di uguale importo, nel rispetto della legislazione fiscale vigente. Gli accordi dovranno essere depositati, entro e non oltre il 15° giorno successivo alla loro sottoscrizione, presso il Comitato e le Divisioni di competenza, a cura della società e con contestuale comunicazione al calciatore; qualora la società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal calciatore entro il 25° giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo. Gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva.
3. Gli accordi concernenti i rimborsi forfettari di spese e le indennità di trasferta non potranno superare il tetto di euro 61,976 al giorno, per un massimo di 5 giorni alla settimana durante il periodo di campionato.
4. Gli accordi concernenti l'attività agonistica relativa a gare di Campionato e Coppa Italia, non potranno prevedere somme superiori ad euro 77,47 per ogni prestazione, come voce premiale.
5. Gli accordi concernenti la fase di preparazione all'attività stagionale dei Campionati Nazionali della L.N.D. potranno prevedere erogazioni per non più di 45 giorni per rimborsi forfettari di spese o indennità di trasferta, secondo l'ammontare massimo di cui al comma quarto (euro 61,97 al giorno).
6. Gli accordi concernenti l'erogazione di una somma lorda annuale non potranno prevedere importi superiori ad euro 25.822,00, secondo il disposto della Legge 21.11.2000, n° 342.
7. In deroga a quanto previsto al punto 2, i calciatori tesserati per società di Calcio a Cinque che disputano Campionati nazionali, possono concordare l'erogazione di somme annuali lorde per un periodo massimo di tre stagioni sportive. Gli eventuali accordi pluriennali cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nonché di retrocessione della società nei Campionati regionali.
8. Sono vietati e comunque nulli e privi di ogni efficacia, accordi integrativi e sostitutivi di quelli depositati che prevedono l'erogazione di somme superiori a quelle fissate. La loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dei nn. 4 e 8 dell'art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, e comporta il deferimento delle parti innanzi ai competenti Organi della Giustizia Sportiva.
9. Abrogato
10. Le istanze concernenti gli inadempimenti agli accordi previsti dai commi precedenti dovranno essere avanzate, per l'accertamento delle somme dovute, innanzi alla competente Commissione Accordi Economici della L.N.D., nei termini e con le modalità stabilite dal relativo Regolamento.
11. Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione

alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello.

Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti.

Per le società di Calcio a 5, decorso inutilmente il termine di 30 giorni sopra indicato, il calciatore che ha ottenuto l'accertamento di un credito pari al 30% della somma risultante dall'accordo depositato, può chiedere alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. lo svincolo per morosità nei termini e con le modalità previste dall'art 21 bis del relativo regolamento. La decisione della Commissione Accordi Economici della L.N.D. relativa allo svincolo per morosità può essere impugnata innanzi alla Commissione Vertenze Economiche nel termine di 7 giorni dalla comunicazione.

12. Persistendo la morosità della società per le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. divenute definitive entro il 31 maggio e per le decisioni della Commissione Vertenze Economiche pronunciate entro la stessa data del 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della Stagione successiva.

13. Il pagamento agli allenatori delle società della L.N.D. di somme accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale deve essere effettuato entro 30 dalla comunicazione della decisione.

Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis del Codice di Giustizia Sportiva.

Persistendo la morosità della società per le decisioni del Collegio Arbitrale pronunciate entro il 31 maggio, la società inadempiente non sarà ammessa al Campionato L.N.D. della Stagione successiva.